

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 20/12/2018

FATTO

La parte ricorrente riferisce di aver effettuato, tra il 20/11/2013 e il 01/06/2015, dieci bonifici per un totale di € 8.831,38, che venivano accreditati su un conto corrente il cui IBAN gli era stato comunicato dal vecchio amministratore come appartenente al condominio e che invece apprendeva in seguito essere intestato a persona fisica. Precisa di aver indicato chiaramente che il beneficiario era il condominio e di aver sempre riportato nella causale il numero progressivo della rata condominiale pagata. Lamentando la negligenza della banca che avrebbe dovuto rilevare tale discrasia e tutelare i diritti dei propri clienti, chiede il rimborso di € 8.831,38.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, conferma la ricezione dei bonifici richiamati dal cliente e la corrispondenza dell'IBAN all'identificativo di un conto corrente intestato a un altro cliente della banca. Rivendica di essersi limitato ad operare correttamente secondo quanto disposto dal D.lgs. 11/2010, art. 24, sottolineando che non è compito della banca rilevare la discrasia, come affermato invece dal ricorrente; a sostegno della propria posizione richiama la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 162/2017. Dichiarando, inoltre, di aver già informato il cliente, in sede di riscontro al reclamo, della prassi che avrebbero dovuto seguire per richiamare i bonifici. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente contesta le difese della banca e afferma che altri istituti hanno posto in essere un sistema di controllo interno che permette loro di intervenire nei casi di evidente e palese discrasia dei dati al fine di impedire il verificarsi di situazioni come quella di cui all'attuale controversia. Evidenzia che nel caso di specie il fatto si era ripetuto per dieci volte, permettendo il perpetuarsi di un comportamento presumibilmente delittuoso da parte del vecchio amministratore di condominio al quale era riconducibile

l'IBAN comunicato ai condomini. Sottolinea che tutti i sistemi di pagamento prevedono comunque l'inserimento di dati ulteriori che avrebbero dovuto essere considerati dall'intermediario; sul punto richiama un precedente del Collegio ABF di Roma che limita l'applicazione dell'art. 24 D.lgs. 11/2010 alla banca dell'ordinante e non alla banca del beneficiario ed evidenzia che, nel caso di specie, le operazioni poste in essere non riguardavano transazioni tra privati ma rapporti disciplinati dalla legge e relativi al pagamento delle rate relative alle spese condominiali.

L'intermediario, nelle controrepliche, richiama nuovamente la pronuncia del Collegio di Coordinamento e la disciplina in materia di bonifici così come delineata dalle Direttive PSD e PSD2 per evidenziare i nuovi standard di comportamento richiesti alle banche nell'esecuzione dei bonifici.

DIRITTO

Il Collegio, rilevato che alla fattispecie in esame si applica, *ratione temporis*, il D. D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, richiama l'art. 24 del suddetto decreto il quale dispone che *“se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico”*. Pertanto, laddove l'operazione sia stata eseguita conformemente all'identificativo unico fornito dal cliente, essa deve considerarsi corretta, con conseguente esclusione di responsabilità del prestatore del servizio di pagamento anche nel caso in cui l'utilizzatore abbia fornito indicazioni ulteriori come quella, consueta, relativa al nome del beneficiario (in tal senso, da ultimo, Collegio di Milano, 8456/2018). Quanto all'esistenza di un presunto dovere di verifica di congruità tra l'identità del beneficiario e il suo codice identificativo, affermato dalla parte resistente, il Collegio di Coordinamento (decisione 162/2017) ha sciolto ogni dubbio chiarendo che *“il prestatore di servizi di pagamento di destinazione può legittimamente ignorare la difformità tra il beneficiario del bonifico e il titolare del conto da accreditare in quanto la legge gli consente di non effettuare riscontri sui dati dell'anagrafe dei conti nell'esecuzione dell'operazione”*, con la conseguenza che *“Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella realizzazione del bonifico non sono responsabili, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento”*.

Nel caso in cui l'utilizzatore abbia fornito un codice identificativo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del ricevente si adoperano per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento sulla base degli obblighi di diligenza professionale che loro competono”.

Alla luce di quanto sopra esposto, non risulta censurabile il comportamento dell'intermediario convenuto per avere adempiuto gli ordini di pagamento conformemente all'IBAN errato indicato dal ricorrente; dall'esposizione dei fatti e dalla documentazione allegata, d'altra parte, non emergono altri elementi sulla base dei quali si possa comunque ritenere scorretto o negligente il suo comportamento .

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA